

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da
GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione
GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

VERONIKA BÍLKOVÁ Full Prof. Charles University in Prague	FRANCESCO BONINI Rettore Università "Lumsa"	MARIO CARVALE Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"
FRANCESCO P. CASAVOLA Pres. Em. Corte Costituzionale	GIUSEPPE DE VERGOTTINI Prof. Em. Università di Bologna	JAVIER FRANCISCO FERRER ORTIZ Cat. Universidad de Zaragoza
VITTORIO GASPARINI CASARI Ord. Università di Modena e Reggio Emilia	LUIGI LABRUNA Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"	PASQUALE LILLO Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo
GIOVANNI LUCHETTI Ord. Università di Bologna	FERRANDO MANTOVANI Prof. Em. Università di Firenze	PAOLO MENGOZZI Prof. Em. Università di Bologna
CARMEN OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN Cat. Universidad Complutense de Madrid	FRANCISCA PÉREZ MADRID Cat. Universitat de Barcelona	CARLOS PETIT CALVO Cat. Universidad de Huelva
MARÍA JOSÉ ROCA FERNÁNDEZ Cat. Universidad Complutense de Madrid	MIGUEL RODRIGUEZ BLANCO Cat. Universidad de Alcalá	ALBERTO ROMANO Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da
GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione
GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

VERONIKA BÍLKOVÁ
Full Prof. Charles University
in Prague

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
"Lumsa"

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARMEN OTERO
GARCÍA-CASTRILLÓN
Cat. Universidad Complutense
de Madrid

FRANCISCA PÉREZ MADRID
Cat. Universitat
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

MARÍA JOSÉ ROCA FERNÁNDEZ
Cat. Universidad Complutense
de Madrid

MIGUEL RODRIGUEZ BLANCO
Cat. Universidad
de Alcalá

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLVI - Fascicolo 1 2024



STEM Mucchi editore

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Redazione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna; Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia € 125,00

Formato cartaceo estero 175,00

Formato digitale (con login)..... 96,00

Formato digitale (con ip) 105,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 194,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 153,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip)..... 203,00

Fascicolo singolo cartaceo* 32,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2024

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it/prodotto/archivio-giuridico-filippo-serafini/

www.archiviogiuridiconline.it - www.facebook.com/mucchieditore - www.twitter.com/MucchiEditore

www.instagram.com/mucchi_editore/?hl=it

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Legodigit (TN).

Finito di stampare nel mese di marzo del 2024.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Veronika Bílková – Full Prof. Charles University in Prague; Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carmen Otero García-Castrillón – Cat. Universidad Complutense de Madrid; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; María José Roca Fernández – Cat. Universidad Complutense de Madrid; Miguel Rodriguez Blanco – Cat. Universidad de Alcalá; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Germana Carobene – Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Marco Cavina – Università di Bologna
Giuseppe Comotti – Università degli Studi di Verona
María del Rosario Cristóbal Roncero – Universidad Complutense de Madrid
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
María Isabel Garrido Gómez – Universidad de Alcalá
Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Angelo Licastro – Università degli Studi di Messina
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Bologna
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Avv. Daniela Bianchini; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Univ. Cattolica di Milano; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

Alessia Legnani Annichini

LA «PROHIBITIONE SOPRA L'ESTRAZIONE» COME PRIMO STRUMENTO DI TUTELA DEI BENI CULTURALI NELLA PENISOLA ITALIANA*

Il nostro *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, entrato in vigore nel 2004, da un lato, sancisce il divieto di «uscita definitiva» dei beni culturali mobili dal territorio italiano¹ e, dall'altro, ne limita l'esportazione dai paesi dell'Unione Europea² con la specifica finalità di preservare integro il patrimonio in tutte le sue declinazioni.

Tale disciplina ha radici antiche: il divieto di «estrazione» – questo il termine usato – risale all'Età Moderna, quando, in un contesto caratterizzato da vivo interesse per le antiche memorie, la maggioranza degli stati della penisola italiana predispose norme che lo introdussero quale principale strumento di tutela di quelli che oggi definiremmo beni culturali³, allo dichiarato scopo di conservare il lustro e il decoro delle città.

È soltanto questo aspetto – tra i tanti che connotano la tutela – di cui tratterò, in chiave diacronica, in queste pagine. Le prime leggi in materia videro la luce nello Stato Pontificio, dove già nel XV secolo, all'indomani dello Scisma d'Occidente,

* Contributo sottoposto a valutazione.

La citazione è tratta da *Prohibitione sopra l'estrazione di statue di marmo o di metallo, figure, antichità e simili*, editto promulgato dal cardinale Ippolito Aldobrandini il 5 ottobre 1624, in A. EMILIANI, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani 1571-1860*, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1996, p. 55.

¹ Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, in *Gazzetta Ufficiale*, 24 febbraio 2004, n. 45, suppl. ordinario n. 28, parte II *Beni culturali*, tit. I *Tutela*, capo V *Circolazione in ambito internazionale*, sez. I bis *Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale*, art. 65.

² *Ivi*, sez. II *Esportazione dal territorio dell'Unione Europea*, art. 74.

³ *Ivi*, capo I *Oggetto della tutela*, art. 10.

papa Martino V († 1431) e papa Pio II († 1464) si preoccuparono della salvaguardia del patrimonio immobiliare, ben consapevoli dell'importanza di preservare e tramandare monumenti e antichità, senza però occuparsi in alcun modo dei beni mobili⁴.

Fu la Toscana medicea per prima a proibire «l'estrarre fuori delli Stati suoi», senza autorizzazione, anzitutto (siamo nel 1597) le preziose pietre dure che servivano per ornare le chiese⁵ e poi, nel 1602⁶, le opere pittoriche, ad esclusione dei paesaggi e dei quadri da mettere sopra il letto⁷, evidentemente considerati di minor pregio. Il provvedimento precisava

⁴ Sui primi provvedimenti di tutela nello Stato Pontificio (secc. XV-XVI), v. M. GRISOLIA, *La tutela delle cose d'arte*, Soc. ed. del «Foro italiano», Roma, 1952, pp. 24-25; M. SPERONI, *La tutela dei beni culturali negli stati italiani preunitari*, I, *L'Età delle Riforme*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 13-14; A. D'AUTILIA, *Le radici della legislazione regionale in materia di beni culturali: le esperienze normative degli Stati preunitari*, in «*Ars et labor*». *Materiali per una didattica del diritto dei beni culturali*, a cura di G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Editoriale Scientifica, Napoli, 1997, pp. 14-18; S. BEDIN, L. BELLO, A. ROSSI, *Tutela e restauro nello Stato Pontificio*, Cedam, Padova, 1998, pp. 23-49; V. CURZI, *Bene culturale e pubblica utilità. Politiche di tutela a Roma tra Ancien Régime e Restaurazione*, Minerva Edizioni, Bologna, 2004, pp. 33-46; F. BOTTARI, F. PIZZICANELLA, *I beni culturali e il paesaggio. Le leggi, la storia, le responsabilità*, Zanichelli, Bologna, 2007, pp. 99-109; vi accenna, da ultimo, G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie». Dalle norme preunitarie di tutela del patrimonio artistico alle leggi dello stato fascista*, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, pp. 43-45.

⁵ I provvedimenti normativi del 7 luglio 1597 e del 12 luglio 1597 sono editi da A. EMILIANI, *Leggi*, cit., pp. 24-25.

⁶ Deliberazione del 4 luglio 1602, deliberazione del 24 ottobre 1602, bando del 5 novembre 1602, deliberazione del 6 novembre 1602 e deliberazione del 11 dicembre 1602, in A. EMILIANI, *Leggi*, cit., pp. 25-33. Sulle prime norme dirette a vietare l'esportazione di dipinti dalla Toscana v. S. CONDEMI, *Dal «decoro et utile» alle «antiche memorie». La tutela dei beni artistici e storici negli antichi Stati italiani*, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1987, pp. 33-34 e 52-61; A. D'AUTILIA, *Le radici della legislazione*, cit., pp. 32-35; M. SPERONI, *La tutela dei beni culturali*, cit., pp. 51-59; A. MANSI, *La tutela dei beni culturali e del paesaggio*, Cedam, Padova, 2004, pp. 14-15 e M. AINIS, M. FIORILLO, *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, Giuffrè, Milano, 2015³, pp. 167-168.

⁷ Deliberazione del 4 luglio 1602, cit.; deliberazione del 26 ottobre 1602, cit.; deliberazione del 6 novembre 1602, cit. e bando del 5 novembre 1602, cit., pp. 25-32.

che le licenze – gratuite – dovessero essere sempre accordate dall'Accademia del Disegno per i pittori viventi⁸; non concesse per quelle pitture di artisti defunti «degne di restare nella Città»⁹; sempre vietate per le opere di alcuni sommi Maestri, tra i quali mi limito a ricordare Michelangelo, Raffaello, Tiziano¹⁰. È stato sottolineato come la *ratio* di questa deliberazione fosse difendere la cultura fiorentina, piuttosto che proteggere i monumenti dalle intemperie e dalle cattive condotte degli uomini, com'era stato invece per le bolle pontificie¹¹.

Pochi anni più tardi fu nuovamente lo Stato della Chiesa con l'*Editto Aldobrandini* del 1624¹² – ribadito e ampliato da interventi legislativi successivi¹³ – ad affrontare il dolente tema dell'esportazione clandestina, delineando un modello di apparato dispositivo e sanzionatorio destinato a ripetersi. Tale normativa vietò il commercio fuori dei confini senza licenza per un ampio spettro di beni artistici: «Figure, Statue, Antichità, Ornamenti, o lavori sì antichi come moderni, di marmo, metallo o d'altre pietre di qualsivoglia sorte, etiam in pezzi». I trasgressori erano sanzionati con la perdita del

⁸ Deliberazione del 24 ottobre 1602, cit., p. 29 e deliberazione del 6 novembre 1602, cit., p. 31.

⁹ Deliberazione del 6 novembre 1602, cit., p. 31.

¹⁰ «Michelangelo Buonarroti, Raffaello da Urbino, Andrea del Sarto, Mecherino, Il Rosso fiorentino, Leonardo da Vinci, Il Francia bigio, Perino del Vaga, Jacopo da Puntormo, Tiziano, Francesco Salviati, Agnolo Bronzino, Daniello da Volterra, Fra Bartolomeo di S. Marco, Fra Bastiano del Piombo, Filippo di fra Filippo, Antonio Coreggio, Il Parmigianino» (Deliberazione del 24 ottobre 1602, cit., p. 29), cui fu aggiunto Pietro Perugino (Deliberazione del 6 novembre 1602, cit., p. 32).

¹¹ Così A. D'AUTILIA, *Le radici della legislazione*, cit., pp. 32-34.

¹² *Prohibitione sopra l'estrattione* (1624), cit., pp. 55-56.

¹³ Ricorda G. VOLPE, *Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità*, Cedam, Padova, 2007, pp. 30-34, come il divieto di esportazione sia stato ribadito dall'Editto Sforza del 1646, dal I Editto Spinola del 1704, dal II Editto Albani del 1733, dall'Editto Valenti Gonzaga del 1750, dall'Editto Doria Pamphilj del 1802 e dall'Editto Pacca del 1820. Su questi editti v. M. GRISOLIA, *La tutela delle cose d'arte*, cit., pp. 25-27; A. D'AUTILIA, *Le radici della legislazione*, cit., pp. 18-27; M. SPERONI, *La tutela dei beni culturali*, cit., pp. 14-48; e G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., pp. 46-57.

bene, una multa sostanziosa e, a discrezione, pene corporali¹⁴. È evidente l'intento di salvaguardare quei beni che conferivano vanto e prestigio allo Stato.

Nel corso del secolo il divieto e le sanzioni furono più volte confermati, ma ogni provvedimento appariva inadeguato a frenare gli abusi e il commercio illecito di beni, tanto che nel Settecento, a seguito di una crescente consapevolezza del valore estetico ed economico del patrimonio artistico, i cardinali della curia romana promulgarono nuovi editti, sempre più precisi e circostanziati, nei quali venne disciplinato anche il divieto di esportazione delle opere d'arte. Questo, da un lato, venne esteso – con il 1° *Editto Spinola* del 1704¹⁵ – ai libri manoscritti e ad «altre scritture tanto pubbliche quanto private»¹⁶, fino a tal momento oggetto di separati provvedimenti, e, dall'altro, con il 2° *Editto Spinola* del 1717, fu imposto anche agli stranieri che dimoravano in città da almeno un anno¹⁷.

Il medesimo strumento di custodia dei beni fu riproposto da un 2° *Editto Albani* del 1733¹⁸, il quale istituì la Camera Apostolica¹⁹ con il compito di vigilare sugli scavi archeologici e sulle esportazioni di oggetti d'arte di proprietà privata,

¹⁴ *Prohibitione sopra l'estrazione* (1624), cit., p. 55. La multa ammontava a 500 scudi.

¹⁵ Per il testo dell'*Editto sopra le pitture, stucchi, mosaici, et altre antichità, che si trovano nelle cave, iscrizioni antiche, scritture, e libri manoscritti* del 30 settembre 1704 v. A. EMILIANI, *Leggi*, cit., pp. 66-69. Tale provvedimento è analizzato, in specie per quanto attiene ai ritrovamenti archeologici, da A. MANFREDINI, *Antichità archeologiche e tesori nella storia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 113-114.

¹⁶ *Editto* (1704), cit., pp. 67-68.

¹⁷ *Proibizione sopra l'estrazione di statue di marmo, o metallo, figure, antichità e simili* del 3 aprile 1717, in A. EMILIANI, *Leggi*, cit., p. 69.

¹⁸ Il II *Editto Albani – Proibizione dell'estrazione delle statue di marmo, o metallo, pitture, antichità e simili* – del 10 settembre 1733 è edito da A. EMILIANI, *Leggi*, cit., pp. 72-75. Per una riflessione su tale provvedimento v. F. BOTTARI, F. PIZZICANELLA, *I beni culturali*, cit., pp. 115-116 e A. MANFREDINI, *Antichità archeologiche*, cit., pp. 114-116.

¹⁹ La Camera Apostolica era formata dal Cardinale camerlengo, dall'Ispettore di Belle Arti e dal Commissario delle Antichità, ma ha sottolineato, ancora di recente, Giuseppina Belloisi come tale embrionale «struttura statale autonoma e specializzata nel campo della conservazione» ponesse il *focus*

avendo contezza che i beni rari e di pregio erano – e sono – prestigiose attrattive capaci di richiamare visitatori in città. In ciò consiste la funzione turistica, che ancora oggi connota la tutela e che prese le mosse dall'idea che le opere antiche dovessero essere studiate dai maestri d'arte, i quali per questa ragione effettuavano lunghi soggiorni nella città eterna²⁰.

La politica settecentesca di salvaguardia delle opere artistiche nello Stato della Chiesa culminò nell'*Editto Valenti Gonzaga* (1750)²¹, una *summa* di tutta la normativa pontificia in materia, puntualmente richiamata²² e modificata ove opportuno. In particolare, si stabilì che la licenza potesse essere concessa – dal pontefice per le cose antiche e dal camerlengo per quelle moderne – solo a seguito di una relazione indicante pregi e difetti dell'oggetto esaminato e di un giudizio di valore e di qualità²³. Fu previsto un vero e proprio processo inquisitorio contro gli esportatori dolosi, sanzionati con pene corporali (tre tratti corda), la confisca della «roba» (destinata ai musei capitolini) e una multa di 500 ducati d'oro²⁴. Si stabilì, inoltre, che fosse punito – con una multa di 200 scudi e tre tratti di corda – il trafugamento di manoscritti e documenti, per il quale fu altresì previsto il risarcimento a favore dei proprietari delle scritture sottratte. Le medesime pene indicate per l'esportatore abusivo dovevano applicarsi anche al falsificatore di oggetti antichi²⁵. Per la prima volta, vennero, inoltre,

sulla sola vigilanza (V. G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., pp. 48-49).

²⁰ *Ivi*, p. 48.

²¹ *Proibizione della estrazione delle statue di marmo, o metallo, pitture, antichità e simili* del 5 gennaio 1750, in A. EMILIANI, *Leggi*, cit., pp. 76-84.

²² Il provvedimento richiama espressamente gli editti del 5 ottobre 1624, 29 gennaio 1646, 30 agosto 1655, 5 febbraio 1686, 18 luglio 1701, 8 aprile 1717, 21 ottobre 1726 e 10 settembre 1733 (*ivi*, p. 76).

²³ La relazione era di competenza di uno dei tre *Assessori*, istituiti – uno per la pittura, uno per la scultura e uno per camei, incisioni ed altre antichità – con questo stesso editto (*ivi*, pp. 77-78) per affiancare il *Commissario sopra le antichità e le cave* previsto fin dal 1534. Sull'istituzione di tale figura v. F. BOTTARI, F. PIZZICANELLA, *I beni culturali*, cit., pp. 107-109; G. VOLPE, *Manuale*, cit., pp. 28-29; e V. CURZI, *Bene culturale*, cit., pp. 44-46.

²⁴ *Proibizione* (1750), cit., p. 79.

²⁵ G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., pp. 60-61.

contemplate diffide e pene per i complici (falegnami, facchini, carrettieri, barcaroli, marinai) di tale attività illecita²⁶.

La normativa a protezione dei beni culturali dello Stato Pontificio fin dal tardo rinascimento fu modello per tutti gli altri stati italiani di *Ancien Régime*. Se in Toscana e a Napoli si ebbe una cospicua ‘legislazione’ in materia, altrove (Parma – Lombardia) essa fu limitata a sporadici e circoscritti interventi; nel Regno di Sardegna, addirittura, non fu presente fino al XIX secolo.

In Toscana nel periodo lorenese la salvaguardia non fu più circoscritta ai dipinti, ma un *Editto del Consiglio di Reggenza* del 1754 estese il divieto di esportazione senza licenza a tutte le opere d’arte e a tutte le città del Granducato, pena la confisca dell’oggetto e il pagamento di una multa pari al doppio del suo valore. Tale normativa ricalcava l’*Editto Valenti Gonzaga*, discostandosene però nell’applicazione delle pene afflittive, previste non in via arbitraria ma solo qualora il reo non fosse in grado di versare la sanzione pecuniaria²⁷.

La politica granducale in materia cambiò direzione con il *motu proprio* del 1780²⁸ di Pietro Leopoldo († 1792). Il sovrano, in ossequio alle istanze illuministiche da lui condivise e legate alla libera circolazione dei beni così come alla liberalizzazione dei patrimoni immobiliari vincolati in perpetuo da fedecommesso²⁹, si pose su un fronte diverso rispetto alle politi-

²⁶ *Proibizione* (1750), cit., p. 81.

²⁷ Per il testo dell’*Editto* del 26 dicembre 1754, v. A. EMILIANI, *Leggi*, cit., pp. 40-41. Gli editti lorenesi sono illustrati da A. D’AUTILLA, *Le radici della legislazione*, cit., pp. 35-39 e M. SPERONI, *La tutela dei beni culturali*, cit., pp. 60-78.

²⁸ Il *motu proprio* del 5 agosto 1780 è edito da A. EMILIANI, *Leggi*, cit., pp. 43-44.

²⁹ Sul riformismo illuminato di Pietro Leopoldo la letteratura è assai ampia, mi limito a rinviare al sempre fondamentale A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, trad. it., Vallecchi, Firenze, 1968 e al quadro di insieme offerto da I. BIAGIANTI, R. SALVADORI, *Il riformismo leopoldino in Toscana*, in *Storia della società italiana*, XII. *Il secolo dei lumi e delle riforme*, Teti, Milano, 1989, pp. 97-171. Sull’abolizione del fedecommesso in Toscana, v. C. GALLINGANI, *Il tramonto del fedecommesso nel Granducato di Toscana. Una prima ricognizione dell’istituto nella legislazione sette-ottocentesca*, in *Historia et ius*, 6 (2014), pp. 1-21.

che di conservazione fin qui ricordate, consentendo il commercio antiquario³⁰ ad eccezione delle pitture antiche, per le quali mantenne in vigore il divieto fissato nel 1754³¹.

Passando al Regno di Napoli, il cui territorio era ed è ricco di resti e rovine di età classica e medioevale, i primi provvedimenti borbonici concernenti la tutela di monumenti, oggetti artistici e reperti archeologici furono successivi alla scoperta di Ercolano (1738) e di Pompei (1748)³². Re Carlo VII († 1788) nel 1755 emanò alcune *Prammatiche* intese a tutelare il patrimonio sia archeologico che artistico, fonte di onore e prestigio per lo Stato. Provvedimenti che, rifacendosi al modello pontificio e con il dichiarato scopo di allinearsi alle politiche di salvaguardia dei più avanzati stati europei, vietavano, senza licenza del sovrano, la vendita e l'esportazione³³ di pitture antiche, pietre lavorate, marmi o reperti provenienti da scavi

³⁰ *Motu proprio* (1780), cit., p. 44.

³¹ *Legge sulle gabelle* del 30 agosto 1781, in A. EMILIANI, *Leggi*, cit., p. 45.

³² Su questi importanti scavi archeologici, per una prima informazione e senza alcuna pretesa di esaustività, v. F. BOLOGNA, *Le scoperte di Ercolano e Pompei nella cultura europea del XVII secolo*, in *La parola del passato. Rivista di studi antichi*, 34 (1979), pp. 377-404; F. ZEVI, *Gli Scavi di Ercolano e le Antichità*, in *Le Antichità di Ercolano*, a cura di R. AJELLO, F. BOLOGNA, M. GIGANTE, F. ZEVI, Banco di Napoli, Napoli, 1988, pp. 9-38; A. ALLROGGEN BEDEL, *Gli scavi di Ercolano nella politica culturale dei Borboni*, in *Ercolano, 1738-1988: 250 anni di ricerca archeologica*, Atti del convegno internazionale Ravello-Ercolano-Napoli-Pompei (30 ottobre-5 novembre 1998), a cura di L. FRANCHI DELL'ORTO, L'Erma di Bretschneider, Roma, 1993, pp. 35-40; M. PAGANO, *Gli scavi di Ercolano e di Pompei nella politica culturale dei Borbone*, in *Beni culturali a Napoli nell'Ottocento*, Atti del Convegno di studi (Napoli, 5-6 novembre 1997), Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 2000, pp. 123-137.

³³ Per il testo delle *Prammatiche* del 25 settembre 1755, v. A. EMILIANI, *Leggi*, cit., pp. 171-177. Sulla legislazione borbonica in tema di tutela v. M. SPERONI, *La tutela dei beni culturali*, cit., pp. 79-113; R. DI COSTANZO, *Tutela giuridica dei beni culturali e proprietà privata nel Mezzogiorno preunitario*, in *Beni culturali a Napoli nell'Ottocento*, cit., pp. 53-62; e P. D'ALCONZO, *L'anello del re. Tutela del patrimonio storico-artistico nel regno di Napoli (1734-1824)*, Edifir, Firenze, 1999, pp. 17-84; Id., *La tutela del patrimonio archeologico nel regno di Napoli tra Sette e Ottocento*, in *Mélanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée*, 113 (2001), 2, pp. 507-537; e G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., pp. 76-84; più sinteticamente, M. AINIS, M. FIORILLO, *L'ordinamento*, cit., pp. 168-169.

archeologici. Il divieto non era assoluto, ma circoscritto a ciò che «per eccellenza di lavoro, ed artificio, o per altra rarità risultava di particolare pregio»³⁴ e il rilascio della autorizzazione era subordinato al parere di un perito³⁵.

Le pene contemplate per l'alienazione abusiva differivano a seconda dello *status* del trasgressore³⁶. Con un'indubbia severità, le stesse sanzioni si applicavano anche in caso di mancato pagamento della tassa di esportazione³⁷ – introdotta dal re – e il tentativo era equiparato al delitto consumato³⁸.

Il cammino intrapreso da Carlo VII per la tutela delle opere antiche e/o rare fu seguito dal figlio Ferdinando I († 1825), che, nel 1766, rinnovò le disposizioni paterne³⁹, aggiungendo che le pene previste per gli esportatori clandestini dovessero essere estese anche ai mediatori di simili affari e ai forestieri, per i quali venne contemplata l'ulteriore pena dello «sfratto»⁴⁰, vale a dire l'allontanamento dal Regno.

Ha sottolineato Paola D'Alconzo come rispetto alla normativa pontificia, quella napoletana si caratterizzasse da un lato, per la «condanna dell'indebito arricchimento dei paesi stranieri» grazie alla spoliazione del patrimonio culturale del regno, e dall'altro, per la chiara volontà di quest'ultimo di affermarsi come nazione anche attraverso la tutela dei propri beni storici e artistici⁴¹.

In maniera analoga nell'altro stato borbonico, il Ducato di Parma, il duca Filippo († 1765) – insediato all'indomani del Trattato di Aquisgrana (1748) – mise a punto una legislazione

³⁴ *Prammatica LVII*, cit. p. 172.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Oltre alla «perdita della roba» era prevista la pena di 3 anni di galera per i non nobili e di 3 anni di relegazione per i nobili (*ivi*, p. 174).

³⁷ Il diritto di tratta ammontava al 3% del valore per le pietre, al 6% per le antichità e le pitture antiche, a 15 carlini ad oncia per l'argento lavorato (*Prammatica LVIII*, cit., p. 175).

³⁸ *Prammatica LVII*, cit. p. 172.

³⁹ Il testo del provvedimento – *Prammatica LIX* del 9 settembre 1766 – è edito da A. EMILIANI, *Leggi*, cit., pp. 177-178.

⁴⁰ *Ivi*, p. 177.

⁴¹ P. D'ALCONZO, *La tutela del patrimonio*, cit., p. 508.

di tutela per controllare le esportazioni delle opere d'arte⁴². Necessità che nasceva da dolorosi episodi, come la vendita della 'Madonna Sistina' di Raffaello (conservata a Piacenza) nel 1754 a Federico Augusto II di Sassonia († 1763).

Centro della cultura artistica nel piccolo Ducato fu la Reale Accademia di Pittura, Scultura ed Architettura, fondata il 12 dicembre 1752, cui spettava una funzione di controllo sull'esportazione di beni artistici e di pregio⁴³. A differenza che a Napoli, dove tale parere era demandato ad un singolo perito, nel Ducato fu riservato a un organo collegiale quale garanzia di una maggior imparzialità nella valutazione.

La Lombardia austriaca, pur costituendo la vetrina del riformismo asburgico in Italia⁴⁴, non riuscì a darsi una vera e propria normativa per la salvaguardia dei beni culturali. L'unica disposizione degna di nota si trova, in età teresiana, nei *Nuovi Ordini e Statuti dell'Accademia di San Luca* (la cui fondazione risale al 1688), i quali subordinarono il commercio dei dipinti ad una licenza della medesima Accademia. Per i trasgressori era prevista una multa di 25 scudi⁴⁵.

⁴² Per la normativa sulla salvaguardia dei beni culturali nel Ducato v. M. SPERONI, *La tutela dei beni*, cit., pp. 115-124.

⁴³ *Grazie e privilegi accordati dalla munificenza del Real Sovrano alla Reale Accademia delle belle arti* (Parma, 8 giugno 1760), in F. MARIOTTI, *La legislazione delle belle arti*, Unione cooperativa editrice, Roma, 1892, p. 305, nelle quali si stabilì che non potevano uscire da Parma opere insigni di pittura e scultura, senza che fosse interpellata l'Accademia, tenuta a riferire al sovrano il suo parere circa la concessione della licenza.

⁴⁴ Ampia la bibliografia sulle riforme attuate in Lombardia dagli Asburgo, mi limito a ricordare, per un primo inquadramento e senza alcuna pretesa di esaustività, F. VALSECCHI, *L'assolutismo illuminato in Austria e in Lombardia*, II, *La Lombardia*, Zanichelli, Bologna, 1934; S.L. CUCCIA, *La Lombardia in età teresiana e giuseppina*, Sansoni, Firenze, 1977; C. CAPRA, *Lo sviluppo delle riforme asburgiche nello Stato di Milano*, in *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa* (Atti del Congresso tenutosi a Trento nel 1980), a cura di P. SCHIERA, il Mulino, Bologna, 1981, pp. 161-188.

⁴⁵ La normativa teresiana del 13 aprile 1745 è edita da F. MARIOTTI, *La legislazione*, cit., pp. 277-279. Sui provvedimenti adottati nella Lombardia austriaca per la conservazione dei beni culturali v. M. SPERONI, *La tutela dei beni*, cit., pp. 125-132; cenni in M. AINIS, M. FIORILLO, *L'ordinamento*, cit., p. 168.

Peculiare è quanto accadde nella Repubblica di Venezia, che, nel XVIII secolo, realizzò forme avanzate di tutela, ponendosi come modello alternativo allo Stato Pontificio sotto due aspetti. In primo luogo, con riguardo all'oggetto, che fu circoscritto alle opere pittoriche di proprietà dello Stato e alle «pubbliche pitture», vale a dire i quadri conservati presso gli enti ecclesiastici. Su queste ultime esisteva già anticamente una generale tutela, che riguardava l'intero patrimonio della Chiesa, la cui alienazione era vietata da un decreto del Senato. In secondo luogo, con riguardo al mezzo utilizzato per salvaguardare il patrimonio: non fu previsto il divieto di esportazione, bensì la realizzazione di un catalogo di tutte le opere pittoriche – ideato da Anton Maria Zanetti il giovane († 1778), poi nominato Ispettore generale – al fine di impedirne la svendita⁴⁶.

Un irrobustimento delle politiche di tutela dei beni culturali in tutta la penisola si ebbe nel primo ventennio del XIX secolo⁴⁷,

⁴⁶ Per la tutela dei beni culturali nella Repubblica di Venezia, quale modello alternativo allo Stato Pontificio, v. M. VIANELLO, *Documenti per la storia della tutela artistica a Venezia nel '700*, in *Atti dell'Istituto veneto di scienze lettere e arti*, 129 (1971), pp. 138-141; L. OLIVATO, *Provvedimenti della Repubblica Veneta per la salvaguardia del patrimonio pittorico nei secoli XVII e XVIII*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 1974, specie le pp. 55-93; S. CONDEMI, *Dal "decoro et utile"*, cit., pp. 61-64 e 94-111; A. D'AUTILIA, *Le radici della legislazione regionale*, cit., pp. 45-52; M. SPERONI, *La tutela dei beni*, cit., pp. 135-188; e F. BOTTARI, F. PIZZICANELLA, *I beni culturali*, cit., pp. 136-137; cenni in M. AINIS, M. FIORILLO, *L'ordinamento*, cit., p. 169.

⁴⁷ Sulla legislazione per la salvaguardia delle antiche memorie negli stati preunitari v. M. GRISOLIA, *La tutela delle cose d'arte*, cit., pp. 19-33; R. DALLA NEGRA, *L'eredità pre-unitaria: gli organismi di "vigilanza" dalla Restaurazione ai Governi Provvisori (1815-1859)*, in M. BENCIVENNI, R. DALLA NEGRA, P. GRIFONI, *Monumenti e Istituzioni*, I, *La nascita del servizio di tutela dei monumenti in Italia 1860-1880*, Ministero per i beni culturali e ambientali – Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Firenze e Pistoia, Pistoia, 1987, pp. 3-48, con una ricca appendice documentale; M. SPERONI, *La tutela dei beni*, cit., *passim*; A. D'AUTILIA, *Le radici della legislazione regionale*, cit., pp. 13-57; C. CAMPANELLA, *Due secoli di tutela. Dagli Stati preunitari alle leggi deroga*, Alinea, Firenze, 2012, pp. 19-29; S. SETTIS, *Il nuovo codice e la tradizione di tutela del patrimonio culturale italiano*, in *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di G. LEONE, A.L. TARASCO, Cedam, Padova, 2006, pp. XXI-XXVIII e G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., pp. 35-112. Sempre valido, seppur

come reazione alla grave ferita inferta al patrimonio italiano dai saccheggi napoleonici⁴⁸.

Ancora una volta fu lo Stato Pontificio a fare da apripista con l'*Editto Doria Pamphilj* del 1802⁴⁹, che cercò di porre un freno ad abusi e vendite sregolate di beni mobili artistici o rari, ampliando e riorganizzando i principi della conservazione.

In particolare, quale forma di tutela preventiva, esso ribadì il divieto di «estrazione [...] di antichità, pubbliche, o private,

risalente, L. PARGIOLIO, *Codice delle antichità e degli oggetti d'arte. Raccolta di leggi, decreti, regolamenti, circolari relativi alla conservazione delle cose d'interesse storico-artistico a difesa delle bellezze naturali*; I, Libreria dello Stato, Roma, 1932², pp. 17-66.

⁴⁸ A titolo esemplificativo si possono ricordare il Leone di San Marco e i famosi cavalli di bronzo della basilica di Venezia; preziosi quadri di Tiziano e Tintoretto; l'Apollo del Belvedere, il Laoconte e il Discobolo; dipinti di Raffaello tra i quali la 'Santa Cecilia'; 'La Deposizione' del Caravaggio e molti altri. Per una sintesi v. G. VOLPE, *Manuale*, cit., pp. 38-39 e V. CURZI, *Bene culturale*, cit., pp. 68-71. Puntuali V.C. GOULD, *Trophy of Conquest. The Musée Napoléon and the creation of the Louvre*, Faber & Faber, London, 1965; P. WESCHER, *I furti d'arte. Napoleone e la nascita del Louvre*, Einaudi, Torino, 1988 e D. TAMBLLÈ, *Il ritorno dei beni culturali dalla Francia nello Stato Pontificio e l'inizio della politica culturale della restaurazione nei documenti camerali dell'Archivio di Stato di Roma*, in *Ideologie e patrimonio storico-culturale nell'età rivoluzionaria e napoleonica. A proposito del trattato di Tolentino*, Atti del Convegno (Tolentino, 18-21 Settembre 1997), Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 2000, pp. 457-513. Alle opere riportate da Canova a Bologna è stata di recente dedicata la mostra *Antonio Canova a Bologna. Alle origini della Pinacoteca* (4 dicembre 2021 – 20 febbraio 2022). Sull'attività e i successi di Canova, v. L. PEPE, *Gaspard Monge e i prelievi nelle biblioteche italiane (1796-1797)*, in *Ideologie e patrimonio*, cit., pp. 415-442; F. SISINNI, *Alla festa di Olimpia. Storia del Bello, dell'Arte e della Tutela del patrimonio culturale e ambientale*, Le Monnier, Firenze, 2001, pp. 98-101 e V. CURZI, *Bene culturale*, cit., pp. 119-123.

⁴⁹ L'*Editto* non è altro che il chirografo di Pio VII – steso dall'abate Carlo Fea, Commissario alle antichità e agli scavi – promulgato il giorno seguente dal cardinale Giuseppe Maria Doria Pamphilj, il cui testo è edito da A. EMILIANI, *Leggi*, cit., pp. 86-95. Su tale provvedimento v. F. BOTTARI, F. PIZZICANELLA, *I beni culturali*, cit., pp. 123-125; R. DI COSTANZO, *Tutela giuridica dei beni culturali*, cit., pp. 53-62; S. CONDEMI, *Dal "decoro et utile"*, cit., pp. 114-121; G. VOLPE, *Manuale*, cit., pp. 42-49; A. D'AUTILIA, *Le radici della legislazione regionale*, cit., pp. 27-31; V. CURZI, *Bene culturale*, cit., pp. 57-61 e 71-82; A. MANFREDINI, *Antichità archeologiche*, cit., pp. 125-129.

Sacre, o Profane», di qualunque monumento, di pietre dure⁵⁰ e di quadri di pittori antichi⁵¹, escludendo in maniera assoluta la possibilità di rilasciare licenze in tal senso⁵² e così inasprendo un divieto ormai vigente da più di un secolo. Facevano eccezione le opere d'arte di autori viventi e i dipinti non di pregio, vendibili anche fuori dello Stato, ma previa autorizzazione del camerlengo⁵³.

Più severe anche le sanzioni previste per il reato di esportazione illecita: accanto a una ingente multa (pari a 500 ducati d'oro) erano contemplate pene affittive, fino a cinque anni di galera. L'*Editto* prevedeva, inoltre, che i complici della trasgressione (mediatori, facchini, falegnami, ...) fossero a loro volta puniti con una multa (dai 10 ai 100 ducati), la confisca dei mezzi utilizzati e, a discrezione, pene corporali⁵⁴. Se non era possibile commerciare con l'estero, si consentiva, invece, di vendere tali beni all'interno dei confini dello Stato, ma previo parere dell'Ispettore delle Belle Arti e del Commissario alle Antichità⁵⁵.

A chiusura della panoramica sulla normativa pontificia si deve ricordare l'*Editto Pacca* del 7 aprile 1820⁵⁶, che può essere considerato la prima organica sistemazione giuridica della salvaguardia dei beni culturali e modello della moderna tutela italiana. Tale *Editto*, ancora una volta, si proponeva la conservazione delle antichità esistenti sul territorio, prevedendo, da un lato, il divieto delle esportazioni degli oggetti artistici e rari⁵⁷, e dall'altro, regolando le importazioni di opere

⁵⁰ *Editto* (1802), cit., art. 1, pp. 87-88.

⁵¹ *Ivi*, art. 2, p. 88.

⁵² *Ivi*, art. 3, p. 88.

⁵³ *Ivi*, art. 6, pp. 89-90.

⁵⁴ *Ivi*, art. 4, p. 89.

⁵⁵ *Ivi*, art. 5, p. 89.

⁵⁶ L'*Editto Pacca* è edito da A. EMILIANI, *Leggi*, cit., pp. 100-111. Su tale normativa v. F. BOTTARI, F. PIZZICANELLA, *I beni culturali*, cit., pp. 127-128; S. CONDEMI, *Dal "decoro et utile"*, cit., pp. 134-142; G. VOLPE, *Manuale*, cit., pp. 49-53; M. AINIS, M. FIORILLO, *L'ordinamento*, cit., pp. 169-170; A. MANFREDINI, *Antichità archeologiche*, cit., pp. 129-135; A. D'AUTILIA, *Le radici della legislazione regionale*, cit., pp. 31-32.

⁵⁷ *Editto Pacca*, cit., artt. 12-20, pp. 104-105.

d'arte, non soggette ad alcun dazio doganale⁵⁸, con l'evidente scopo di favorire queste ultime e di disincentivare le prime. Non si trattava di divieto assoluto, perché le vendite all'estero tornarono a essere ammesse previa licenza del camerlengo⁵⁹. Venne, inoltre, istituita – come già nel Regno di Napoli⁶⁰ – una sorta di tassa doganale (pari al 20% del valore) per i beni ritenuti alienabili fuori dei confini in quanto non necessari o di pregio⁶¹.

Con tale provvedimento lo Stato Pontificio costituì una struttura di vigilanza articolata e ramificata su tutto il territorio, che faceva capo al Cardinale camerlengo, affiancato dalla Commissione delle Belle Arti a livello centrale e da commissioni ausiliarie nelle singole legazioni⁶².

All'*Editto Pacca* si rifecero le disposizioni del 1822 di re Ferdinando I († 1825) per il Regno delle Due Sicilie e gli interventi disposti nel 1854 da Leopoldo II († 1870) per il Granducato di Toscana⁶³, con l'obiettivo prioritario di arginare la compravendita dei ritrovamenti archeologici, rispettivamente di Ercolano e Pompei e dell'Etruria⁶⁴.

Il primo confermò i provvedimenti di Giuseppe Bonaparte († 1844), tra i quali il divieto di esportazione e di spostamento di oggetti antichi o artistici senza autorizzazione⁶⁵, mentre il secondo stabilì il divieto di «remozione, distruzione, o abolizione di qualsiasi oggetto d'arte»⁶⁶. Tali interventi normativi, tutta-

⁵⁸ *Ivi*, art. 22, p. 105.

⁵⁹ *Ivi*, art. 14, p. 104.

⁶⁰ *V. supra*, p. 28.

⁶¹ *Editto Pacca*, cit., art. 14, p. 104.

⁶² G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., pp. 55-56.

⁶³ Sottolineano il ruolo di *corpus* normativo di riferimento dell'*Editto Pacca* A. D'AUTILIA, *Le radici della legislazione regionale*, cit., p. 32 e G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., pp. 57-59.

⁶⁴ G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., p. 58.

⁶⁵ Il Decreto del 13 maggio 1822 è edito da F. MARIOTTI, *La legislazione*, cit., pp. 270-271. Sul punto v. F. BOTTARI, F. PIZZICANELLA, *I beni culturali*, cit., pp. 133-135; M. AINIS, M. FIORILLO, *L'ordinamento*, cit., p. 170; e P. D'ALCONZO, *L'anello del re*, cit., pp. 121-141. Le norme del '22 furono ribadite e messe a punto dal sovrano nel successivo Regio decreto 16 settembre 1839.

⁶⁶ Per il testo dell'*Editto* del 16 aprile 1854 di Leopoldo II, v. F. MARIOTTI, *La legislazione*, cit., p. 260.

via, non impedirono al 'Martirio di San Sebastiano' del Pollaiuolo di emigrare nel 1857 alla National Gallery di Londra, ove lo raggiunse poco dopo la 'Natività' di Piero della Francesca⁶⁷.

Nel Regno Lombardo-Veneto – creato dal Congresso di Vienna –, in continuità con quanto fatto il secolo precedente, si privilegiarono la 'conservazione attiva', tramite la creazione di un laboratorio pubblico di restauro, e la tutela attraverso un catalogo, che consentiva un attento e costante monitoraggio del patrimonio artistico, per vigilare sul quale furono istituite commissioni *ad hoc* nelle principali città venete⁶⁸.

Fu solo nel 1849 che il governo austriaco vietò in maniera assoluta i commerci aventi a oggetto beni storico-artistici provenienti dai musei di Roma e del Vaticano, di Firenze e di Venezia⁶⁹, con lo scopo di garantire l'integrità delle collezioni museali e l'interesse dell'umanità ad opporsi a una tale dilapidazione.

Non particolarmente originale e piuttosto tarda è la *Tariffa daziaria degli stati estensi*, che, nel 1857, proibì l'estrazione dal Ducato di Modena «di quegli oggetti appartenenti alle arti belle e alla letteratura, la perdita dei quali si conosca difficilmente riparabile», prevedendo quali sanzioni la confisca dei beni in caso di tentata esportazione e una multa da 10 a 10000 lire qualora la stessa fosse riuscita⁷⁰.

Voglio, infine, sottolineare come nel Regno di Sardegna anche per tutto l'Ottocento la legislazione in materia di salvaguardia del patrimonio storico-artistico rimase frammentaria. Tale Stato – unico nella penisola – non esercitò alcun diritto sui beni privati e non pose alcun limite o preclusione all'esportazione di opere d'arte; solo nel 1832 venne creata una

⁶⁷ F. BOTTARI, F. PIZZICANELLA, *I beni culturali*, cit., p. 133.

⁶⁸ G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., pp. 62-63.

⁶⁹ *Notificazione* (Vienna, 24 marzo 1849), in F. MARIOTTI, *La legislazione*, cit., p. 302. Sulla normativa lombardo-veneta v. F. BOTTARI, F. PIZZICANELLA, *I beni culturali*, cit., p. 136 e G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., pp. 62-70.

⁷⁰ *Tariffa daziaria degli Stati estensi* (Modena, 1857), in F. MARIOTTI, *La legislazione*, cit., pp. 305-306.

Giunta d'Antichità e Belle Arti preposta alla conservazione degli oggetti artistici⁷¹.

All'indomani dell'unificazione del Regno d'Italia il Parlamento mostrò remore a intervenire in materia poiché l'art. 29 dello Statuto Albertino, in conformità all'ideologia liberale ottocentesca, riteneva inviolabili tutte le proprietà⁷². In tale contesto si valorizzava in via esclusiva la commerciabilità delle opere d'arte e si consideravano insensate eventuali limitazioni alla circolazione delle medesime. Si deve constatare, pertanto, un passo indietro rispetto alla tutela giuridica attuata negli stati preunitari, le cui normative in materia, tuttavia, non furono abrogate⁷³.

Dopo la conquista di Roma, il problema dell'assenza di una disciplina unitaria per la tutela del patrimonio culturale divenne urgente e, nel tentativo di frenare l'alienazione delle raccolte museali e archivistiche delle famiglie patrizie – preservate negli anni della Restaurazione da vincoli fedecommissari⁷⁴ –, con R.D.

⁷¹ Sul silenzio del Regno di Sardegna in tema di tutela v. R. Dalla Negra, *L'eredità pre-unitaria*, cit., pp. 5-10; F. BOTTARI, F. PIZZICANELLA, *I beni culturali*, cit., p. 136; G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., p. 59.

⁷² *Statuto del Regno di Sardegna*, Torino, s.e., 1848, art. 29.

⁷³ Così E. MATTALIANO, *Il movimento legislativo per la tutela delle cose di interesse artistico e storico dal 1861 al 1939*, in *Ricerca sui beni culturali*, I, Servizio studi legislazione e inchieste parlamentari, Roma, 1975, p. 4. Sulla discutibile persistenza delle normative preunitarie all'indomani dell'unità v. S. SICOLI, *La formazione dello Stato unitario e il problema della conservazione (1859-1932)*, in *Verso una gestione dei beni culturali come servizio pubblico. Attività legislativa e dibattito culturale dallo stato unitario alle regioni (1860-1977)*, a cura di A. ROSSARI, R. TOGNI, Garzanti, Milano, 1978, pp. 23-63; M. BENCIVENNI, *Il nuovo Stato unitario fra l'eredità del passato ed i primi provvedimenti (1860-1865)*, in M. BENCIVENNI, R. DALLA NEGRA, P. GRIFONI, *Monumenti e istituzioni*, I, cit., pp. 91-187 con appendice documentaria; E. FUSAR POLI, «*La causa della conservazione del bello*». *Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 209-218 e G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., pp. 170-171.

⁷⁴ Si occupano di specifici fedecommissi M. TOSI, *La società romana dalla feudalità al patriziato (1816-1853)*, Storia e Letteratura, Roma, 1968; M. PICCIALUTI, *L'immortalità dei beni. Fedecommissi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVIII*, Viella, Roma, 1999; N. LA MARCA, *La nobiltà romana e i suoi strumenti di perpetuazione del potere*, Bulzoni, Roma, 2000; P. NICITA, *Musei e storia dell'arte a Roma, Palazzo Corsini, Palazzo Venezia, Castel*

27 novembre 1870, n. 6030⁷⁵, si sospese nei territori dell'ex Stato Pontificio l'efficacia delle disposizioni del *Codice Civile* del 1865 che avevano soppresso nel resto della penisola i fedecommissi⁷⁶; con legge 28 giugno 1871, n. 286 si stabilì l'indivisibilità delle collezioni d'arte tra gli eredi⁷⁷ e con legge 8 luglio 1883, n. 1461 si consentì l'alienazione delle stesse solo allo Stato o agli enti nazionali⁷⁸.

Le variegate disposizioni normative in materia di beni culturali, ereditate dagli stati preunitari, restarono in vigore nei singoli territori ben oltre l'unificazione italiana⁷⁹ e solo allo schiudersi del nuovo secolo – con un indubbio ritardo – fu promulgata la prima legge unitaria – la legge 12 giugno del 1902, n. 185 *Sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte*, c.d. 'Legge Nasi'⁸⁰ – che, pur prevedendo la

Sant'Angelo e Palazzo Barberini tra XIX e XX secolo, Campisano, Roma, 2009; D. RAINES, *Sotto tutela. Biblioteche vincolate o oggetto di fedecommesso a Venezia, XV-XVIII secoli*, in *Mélanges de l'École française de Rome – Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*, 124 (2012), 2 ed E. BORSELLINO, *La collezione Corsini di Roma dalle origini alla donazione allo Stato italiano*, Efesto, Roma, 2017.

⁷⁵ Regio Decreto 27 novembre 1870, n. 6030, art. 2, in *Gazzetta Ufficiale*, 27 novembre 1870, n. 326.

⁷⁶ Sull'inalienabilità ed indivisibilità delle collezioni d'arte private grazie a fedecommesso v. M. PICCIALUTI, *L'immortalità dei beni*, cit.; E. FUSAR POLI, «*La causa della conservazione del bello*», cit., pp. 318-342; G. POLLASTRELLI, *Con proibizione di alienare: il fedecommesso e la conservazione delle opere d'arte in Italia dal XVII al XIX secolo*, Campisano, Roma, 2015; P. CARPENTIERI, *Il ruolo del fedecommesso nella conservazione delle collezioni d'arte*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, 3 (2022), pp. 1-14. Cenni in D. MASTRANGELO, *Dall'Editto Pacca ai decreti modificativi del Codice Urbani. Breve storia della normativa sui beni culturali*, Aracne, Roma, 2011, pp. 15-16.

⁷⁷ Legge 28 giugno 1871, n. 286, art. 4, in *Gazzetta Ufficiale*, 28 giugno 1871, n. 174.

⁷⁸ Legge 8 luglio 1883, n. 1461, art. 1, in *Gazzetta Ufficiale*, 12 luglio 1883, n. 162.

⁷⁹ Legge 28 giugno 1871, n. 286, cit., art. 5.

⁸⁰ Legge 12 giugno 1902, n. 185, in *Gazzetta Ufficiale*, 27 giugno 1902, n. 149. Per un'attenta ed approfondita indagine di tale legge v. C. LUCHETTI, *L'evoluzione delle normative sulla tutela del patrimonio culturale (la "Legge Nasi" e l'attualità delle sue previsioni)*, in *Giustamm. Rivista di diritto amministrativo*, 15 (2018), pp. 1-16, che sottolinea come essa sia scaturita da un largo e animato dibattito in seno al Parlamento tra quanti affermavano il libero esercizio delle prerogative della proprietà privata e quanti, invece,

realizzazione di un catalogo delle opere di «sommo pregio»⁸¹, con l'unica finalità di bloccarne l'esportazione, sotto questo profilo appare lacunosa, tanto da essere stata definita «legge inutile»⁸². La previsione del divieto e la contestuale creazione di enti preposti alla vigilanza dei beni culturali non impedì che molte opere d'arte scomparissero, anche perché il catalogo annunciato non fu mai realizzato⁸³.

Senza soffermarmi oltre, mi limito a ricordare come questa prima legge di tutela del patrimonio storico e artistico italiano avesse come principio cardine la soggezione dell'interesse privato all'utile collettivo, realizzato tramite vincoli e servitù imposte alla proprietà privata⁸⁴.

Furono la legge 20 giugno 1909, n. 364 *Per le antichità e le belle arti* – c.d. 'Legge Rosadi'⁸⁵ – e il successivo regolamento

sostenevano il dovere dello Stato di proteggere il patrimonio culturale della Nazione nell'interesse di tutti. Sull'*iter* che ha portato alla 'Legge Nasi' v. E. MATTALIANO, *Il movimento legislativo*, cit., pp. 1-17; R. DALLA NEGRA, *La riforma del servizio di tutela (1902-1915)*, in M. BENCIVENNI, R. DALLA NEGRA, P. GRIFONI, *Monumenti e Istituzioni*, II, *Il decollo e la riforma del servizio di tutela dei monumenti in Italia 1880-1915*, Ministero per i beni culturali e ambientali – Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Firenze e Pistoia Ministero per i beni culturali e ambientali – Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Firenze e Pistoia Ministero per i beni culturali e ambientali – Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Firenze e Pistoia, Pistoia, 1992, pp. 183-191; E. FUSAR POLI, *«La causa della conservazione del vero»*, cit., pp. 55-70, che ne analizza altresì contenuti e limiti alle pp. 342-354; A. RAGUSA, *Alle origini dello Stato contemporaneo. Politiche di gestione dei beni culturali e ambientali tra Ottocento e Novecento*, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 120-136 e G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., pp. 181-186; vi accennano G. VOLPE, *Manuale*, cit., pp. 81-82 e F. SISINNI, *Alla festa di Olimpia*, cit., pp. 110-111.

⁸¹ Legge 12 giugno 1902, n. 185, cit., art. 23.

⁸² Il giudizio negativo è dato da R. BALZANI, *Per le antichità e belle arti. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l'Italia giolittiana*, il Mulino, Bologna, 2003, p. 39.

⁸³ G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., p. 185.

⁸⁴ *Ivi*, p. 182.

⁸⁵ Legge 20 giugno 1909, n. 364, in *Gazzetta Ufficiale*, 28 giugno 1909, n. 150. Ha evidenziato Cassese come tale legge rappresenti «l'archetipo dello strumentario adottato nella prima fase legislativa: dichiarazione di interesse pubblico; obbligo di conservazione da parte del proprietario; poteri strumentali dell'amministrazione» (S. CASSESE, *I beni culturali da Bottai a Spadolini*,

attuativo del 1913⁸⁶, a precisare l'oggetto della tutela, vale a dire i beni mobili ed immobili di interesse storico, archeologico o artistico⁸⁷, per la salvaguardia dei quali furono previsti diversi strumenti, che andavano dal vincolo⁸⁸ all'inventariazione⁸⁹, senza tralasciare la regolamentazione del commercio con l'estero, ma contemplando l'istituto della prelazione per lo Stato, al cui fondamento è l'idea che un'estensione della proprietà pubblica del patrimonio culturale sia il migliore rimedio contro i rischi di manomissione o di dispersione oltre frontiera dei beni nazionali⁹⁰. Strumenti predisposti nel timore che molti beni di pregio potessero lasciare l'Italia, determinando per il nostro Paese una perdita irreparabile.

Questa legge ha avuto il merito di sostituire il precedente sistema – per cui erano oggetti da tutelare solo quelli ricompresi in appositi elenchi e definiti «di pregio o di antichità» – con il criterio dell'interesse⁹¹ storico, archeologico, paleontologico o artistico, offrendo altresì una più puntuale definizione delle diverse *species* di beni culturali⁹².

L'ultimo importante provvedimento normativo in materia di tutela del patrimonio culturale in chiave storica risale all'età fascista e si deve a Benito Mussolini († 1945), il quale

in ID., *L'amministrazione dello Stato. Saggi*, Giuffrè, Milano, 1976, pp. 154-155). A questa normativa è dedicato il bel volume di R. BALZANI, *Per le antichità*, cit., con una ricca appendice di documenti; v. anche R. DALLA NEGRA, *La riforma del servizio di tutela*, cit., pp. 191-204; A. RAGUSA, *Alle origini dello Stato*, cit., pp. 136-143; G. VOLPE, *Manuale*, cit., pp. 88-93; F. SISINNI, *Alla festa di Olimpia*, cit., pp. 111-112 e G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., pp. 186-190.

⁸⁶ Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 *Regolamento per l'esecuzione delle leggi relative alle antichità e belle arti*, in *Gazzetta Ufficiale*, 5 giugno 1913, n. 130

⁸⁷ Legge 20 giugno 1909, n. 364, cit., art. 1, p. 79.

⁸⁸ *Ivi*, art. 5, p. 80.

⁸⁹ *Ivi*, art. 3, p. 79.

⁹⁰ *Ivi*, artt. 8-11, pp. 81-82.

⁹¹ Nel silenzio della relazione della Commissione ministeriale Giuseppina Belloisi ha cercato di spiegare la scelta di sostituire il termine 'interesse' – da intendersi come «qualità esteriore alla storia e all'arte» – al termine 'pregio', da intendersi, invece, come qualità intrinseca dell'opera (G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., p. 187).

⁹² *Ivi*, pp. 188-189.

si proponeva di trasformare Roma nella capitale del nuovo Impero. In quest'ottica, il Duce promosse nuovi scavi archeologici e procedette a molteplici opere di demolizione per dare maggior risalto alle vestigia della Roma antica⁹³.

La normativa del tardo fascismo rappresentò «un autentico complessivo programma di politica della cultura»⁹⁴. Si tratta della legge 1° giugno 1939, n. 1089 *Tutela delle cose d'interesse artistico o storico*⁹⁵ – la c.d. 'riforma Bottai'⁹⁶, ispirata dalla volontà di assicurare al governo una maggiore ingerenza nella conservazione delle opere d'arte italiane⁹⁷ –, certamente uno degli interventi legislativi di maggior rilievo in tema di patrimonio culturale, che ribadì e disciplinò compi-

⁹³ *Ivi*, p. 205.

⁹⁴ Per la citazione v. S. CASSESE, *I beni culturali*, cit., p. 156. Sulla politica fascista in materia di tutela v. G. BOTTAI, *Politica fascista delle arti*, A. Signorelli, Roma, 1940; P. NICOLINI, *Politica culturale fascista e tutela (1922-44)*, in *Verso una gestione*, cit., pp. 95-110; G. TURI, *Lo stato educatore: politica e intellettuali nell'Italia fascista*, Laterza, Roma-Bari, 2002.

⁹⁵ Legge 1° giugno 1939, n. 1089 - *Tutela delle cose d'interesse artistico e storico*, in *Gazzetta Ufficiale*, 8 agosto 1939, n. 184.

⁹⁶ La legge n. 1089 è il fulcro di un ampio corpus legislativo varato nel 1939 comprendente anche la legge n. 1497 - *Protezione delle bellezze naturali*, che prevede piani territoriali paesaggistici, a tutela delle cosiddette bellezze d'insieme, e la legge n. 823, che riorganizza le soprintendenze, istituite a inizio secolo, in quattro categorie. A riguardo v. F. BOTTARI, F. PIZZICANELLA, *I beni culturali*, cit., pp. 153-163; G. VOLPE, *Manuale*, cit., pp. 94-96; D. FOLIGNO, *Spunti sistematici sulla legislazione del patrimonio artistico e panoramico*, in *Rivista di diritto pubblico*, s. II, 40 (1948), II, pp. 43-45; *La legge sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico*, con un'Introduzione di M. SERIO, in *Istituzioni e politiche in Italia negli anni Trenta*, I, a cura di V. CAZZATO, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2001, pp. 331-346, cui seguono interessanti saggi dell'epoca (pp. 348-389) e alcuni contributi più recenti (pp. 391-406); R. TAMIOZZO, *La legislazione dei beni culturali e ambientali*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 1-49; *Rassegna di Giurisprudenza sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico (L. 1 giugno 1939, n. 1089)*, Giuffrè, Milano, 1962; A. RAGUSA, *Alle origini dello Stato*, cit., pp. 221-232; S. CASSESE, *I beni culturali*, cit., pp. 153-183; A. ANZON, *Il regime dei beni culturali nell'ordinamento vigente e nelle prospettive di riforma*, in *Ricerca sui beni culturali*, I, Grafica Editrice Romana, Roma, 1975, pp. 99-141; F. SISINNI, *Alla festa di Olimpia*, cit., pp. 113-119; C. CAMPANELLA, *Due secoli*, cit., pp. 49-51; M. ANIS, M. FIORILLO, *L'ordinamento*, cit., pp. 174-176 e G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., pp. 222-243.

⁹⁷ G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., p. 222.

tamente l'esportazione dei beni di interesse storico o artistico. In linea generale, essa fu proibita⁹⁸, poiché comportante un danno ingente al patrimonio italiano; accanto a tale divieto, si confermò la possibilità per lo Stato di acquistare gli oggetti di rilevante valore storico-artistico⁹⁹.

Tale provvedimento sancì, inoltre, l'inalienabilità dei beni appartenenti allo Stato o ad altri enti morali, anche se il Ministro per l'Educazione Nazionale poteva autorizzarne la vendita, purché non ne derivasse un danno alla loro conservazione e non ne venisse pregiudicato il pubblico godimento¹⁰⁰. Si deve sottolineare come la proprietà pubblica sia stata uno degli strumenti per salvaguardare e garantire la fruizione dei beni culturali nell'Italia della prima metà del '900.

L'intero provvedimento appare teso a contemperare l'interesse pubblico con quello privato, nel rispetto di una concezione corporativa della conservazione¹⁰¹. L'obiettivo di predisporre un adeguato sistema di protezione per i beni storici e artistici è colto, pur senza compromettere gli altri interessi inerenti a questo patrimonio e cercando di favorire il commercio antiquario nazionale. Per questo, accanto a norme che confermavano i vincoli già esistenti e ne imponevano di nuovi, vi sono norme finalizzate a garantire il privato interessato che veniva a trovarsi in rapporto con lo Stato¹⁰².

Per concludere vorrei osservare come l'oggetto della tutela non sia sempre stato lo stesso, ma si sia venuto accrescendo e specificando nel susseguirsi dei secoli e delle società, coincidendo solo parzialmente con quello che oggi chiamiamo *Cultural Heritage*.

Parimenti le ragioni della tutela sono cambiate e si sono precisate nel corso delle differenti epoche storiche. Se in ori-

⁹⁸ Legge 1° giugno 1939, n. 1089, cit., art. 35.

⁹⁹ *Ivi*, artt. 31-33.

¹⁰⁰ *Ivi*, art. 24.

¹⁰¹ Ancora di recente è stato sottolineato il ruolo determinante di Santi Romano e di Giuseppe Bottai all'interno della Commissione chiamata a predisporre la legge per raggiungere tale contemperamento (G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., p. 233)

¹⁰² M. GRISOLIA, *La tutela delle cose d'arte*, Foro Italiano, Roma, 1952, pp. 44-45 e G. BELLOISI, *La difesa delle «Antiche memorie»*, cit., p. 237.

gine le antichità dovevano essere salvaguardate perché simbolo dell'identità cittadina; in seguito, per il loro valore estetico ed economico, fonte di prestigio internazionale; oggi non è estranea una ragione turistica: i beni rari e di pregio richiamano visitatori in città con l'indotto economico che ne consegue. Una ragione che, con lungimiranza, era stata già sottolineata nello Stato della Chiesa fin dal 1733.

Diversamente, nel lungo arco cronologico ripercorso, è rimasto immutato – e ho cercato di metterlo in luce in questo mio contributo – il principale strumento di conservazione, vale a dire il divieto di esportazione, attraverso il quale si è sempre cercato di evitare che opere d'arte di qualsiasi natura lasciassero il territorio italiano privandolo di una così grande ricchezza.

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, La «proibizione sopra l'estrattione» come primo strumento di tutela dei beni culturali nella penisola italiana

Il nostro *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, entrato in vigore nel 2004, da un lato, sancisce il divieto di «uscita definitiva» dei beni culturali mobili dal territorio italiano e, dall'altro, ne limita l'esportazione dal territorio dell'Unione Europea.

Muovendo dalla disciplina attuale, il contributo intende dimostrare come la stessa abbia radici antiche e il divieto di esportazione senza licenza risalga all'Età Moderna, quando la maggioranza degli stati italiani lo introdussero quale strumento di tutela dei beni culturali allo scopo di conservare il lustro e il decoro delle città.

Parole chiave: divieto di esportazione, tutela, beni culturali.

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, The «prohibitione sopra l'estrattione» as the first instrument for the protection of cultural heritage in the Italian peninsula

Our Code of Cultural Heritage and Landscape, which came into force in 2004, on the one hand, sanctions the prohibition of the 'permanent exit' of movable cultural property from Italian territory, and on the other hand, limits its exportation from the territory of the European Union.

Starting from the current regulation, the contribution aims to show how the same has ancient roots and the ban exporting without a license dates back to the Modern Age, when the majority of Italian states introduced it as an instrument for the protection of cultural property with the declared aim of preserving the luster and decorum of cities.

Key words: ban on export, protection, cultural property.

INDICE DEL FASCICOLO 1 2024

Miscellanea

Giuseppe Sciacca, Conversando di laicità..... 7

Alessia Legnani Annichini, La «proibizione sopra l'estrattione»
come primo strumento di tutela dei beni culturali nella penisola
italiana..... 21

Giovanni Bianco, Considerazioni su Stato, Statuto albertino
e Costituzione in senso materiale in Costantino Mortati 43

Antonia Fiori, *Dispensatio* e *necessitas temporis* nel Registro
di Gregorio VII 71

Lorenzo Maniscalco, *L'epieikeia* nel pensiero giuridico
medievale e i casi di Jean Lemoine e Giovanni da Legnano 99

Costantino Luchetti, L'archeologia preventiva in Italia:
l'Allegato I.8 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e le linee guida
di cui al d.P.C.M. 14 febbraio 2022 171

Rassegne e note

Paolo Biavati, Spunti di riflessione sui diritti umani
(a proposito di un libro di Pasquale Gianniti) 235

Recensioni 247

CONTENTS (1 2024)

Articles

- Giuseppe Sciacca*, Conversing about laicity 7
- Alessia Legnani Annichini*, The «prohibitione sopra l'estrattione»
as the first instrument for the protection of cultural heritage
in the Italian peninsula 21
- Giovanni Bianco*, Observations on the State, the Albertine
Statute and the Constitution in the material sense in the
thought of Costantino Mortati 43
- Antonia Fiori*, *Dispensatio* and *necessitas temporis* in the
Gregory VII's Register 71
- Lorenzo Maniscalco*, *Epieikeia* in medieval legal thought
and the cases of Jean Lemoine and John of Legnano 99
- Costantino Luchetti*, Preventive archaeology in Italy:
the Annex I.8 of Legislative Decree no. 36 of 31 March 2023
and the guidelines prepared through the issuance of the
d.P.C.M. 14 February 2022..... 171

Reports and Notes

- Paolo Biavati*, Food for thought on human rights
(about a book by Pasquale Gianniti) 235

- Book Reviews**..... 247

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; SCOPUS.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.